



Alle Istituzioni Scolastiche  
e ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria  
del Piemonte  
e p.c.  
Agli Ordinari Diocesani  
del Piemonte  
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
del Piemonte

**Oggetto: IRC – disponibilità insegnamento Religione Cattolica insegnanti di classe o di sezione a.s. 2022-23.**

Lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica è regolato, per quanto concerne gli aspetti generali, dalla Legge 186/2003 "*Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*", la quale, nel quadro dei rapporti tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Diocesi territorialmente competenti, dispone (art. 1 c. III): "*Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica ... che siano disposti a svolgerlo*".

In esecuzione all'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, sottoscritta il 28 giugno 2012 dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Presidente della Conferenza episcopale italiana, è stato emanato il D.P.R. 175/12, il quale contiene disposizioni in merito.

Si richiama a tal fine il contenuto della Nota ministeriale n. 2989 del 6.11.2012: [gli insegnanti di classe o di sezione che già insegnavano Religione Cattolica] "*potranno continuare a farlo se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012. Se invece il loro servizio nell'insegnamento della religione cattolica risale a un periodo precedente, i loro titoli di qualificazione devono considerarsi decaduti, pur nel permanere dell'idoneità rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano. Per tornare ad essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica essi dovranno perciò procurarsi i nuovi titoli di qualificazione, consistenti nel loro caso in uno specifico master di secondo livello approvato dalla Conferenza episcopale italiana, come previsto dall'ultimo capoverso del punto 4.2.2 del DPR 175/12, ferma restando la possibilità di qualificarsi mediante il conseguimento di uno degli altri titoli di studio ecclesiastici previsti dal medesimo D.P.R. 175/12.*"



*Si ricorda in proposito che nel caso contemplato dal punto 2.6 del DPR 751/85 la condizione per essere affidatari dell'insegnamento della religione cattolica, oltre al possesso della qualificazione professionale richiesta e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, è quella di essere insegnanti della sezione o della classe, rispettivamente nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, cioè di essere titolari di altre attività educative o di insegnamento nella medesima sezione o classe. Ciò esclude che tale docente possa impartire il solo insegnamento della religione cattolica in una sezione o in una classe diversa da quella di titolarità, dal momento che si verrebbe a trovare nella condizione di insegnante specialista, per la quale non possiede la diversa e specifica qualificazione professionale.*

*Si coglie infine l'occasione per ribadire e precisare quanto già affermato a suo tempo con CM 374/98 circa la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica, che va resa dagli interessati entro la scadenza prevista annualmente per la definizione degli organici e acquisisce validità a partire dall'anno scolastico successivo. Entro la stessa data deve essere formulata l'eventuale revoca di tale disponibilità, che ugualmente produrrà i suoi effetti a partire dal successivo anno scolastico".*

Si invitano, pertanto, gli insegnanti interessati a far pervenire la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della Religione Cattolica (o revoca della stessa) al Dirigente Scolastico. Questi trasmetterà alla Diocesi territorialmente competente **entro il 30 marzo 2022**, le istanze che possono essere accolte, al fine di consentire all'Ufficio Diocesano di procedere alle attività di sua competenza .

Si rimanda a quanto già esplicitato con CR n. 133 prot. n. 5015/P/c2 del 28 aprile 2005, con la quale questo USR ha chiarito che "al fine di evitare interpretazioni in merito alla necessità di presentazione delle...dichiarazioni da parte dei docenti che nel prossimo anno inizieranno un ciclo scolastico, si precisa quanto segue:

*poiché la Legge di Riforma ha previsto che il corso di studi della scuola primaria della durata di cinque anni sia suddiviso, non più in due cicli, bensì in 3 periodi: classe prima, classe seconda e terza, classe quarta e quinta, si ritiene opportuno disporre, per motivi di salvaguardia della continuità didattica e per facilitare una progettazione pluriennale nell'ottica del migliore utilizzo delle risorse professionali che la dichiarazione di nuova disponibilità venga prodotta dai docenti che inizieranno la prima e la quarta classe."*

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE

Giuseppe BORDONARO